



COMUNE DI BISACQUINO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP 90032 – Cod. Fisc. 84000450829 – P.I. IT00676920820
Corso Triona, 14 – tel. 0918352998 – fax 0918300129
poliziamunicipale@comune.bisacchino.pa.it
poliziamunicipale@pec.comune.bisacchino.pa.it
comandopmbisacchino.vpsite.it



ORDINANZA N. 86 DEL 08/08/2019

Oggetto: Divieto di somministrazione, vendita ed utilizzo di bottiglie di vetro e lattine.

IL SINDACO

- per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- al fine di prevenire situazioni di criticità per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, causate dal consumo di bevande in bottiglie, contenitori, bicchieri di vetro che potrebbero concorrere a creare pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e metallo (lattine);
- il divieto di detenere o portare con sé nelle aree pubbliche, contenitori in vetro e lattine;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n° 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i. - Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento in base all'Articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. contenente il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

- 1) E' fatto assoluto divieto a chiunque, di somministrare e/o vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie, contenitori o bicchieri di vetro e metallo (lattine).
- 2) La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta, di plastica o di altro materiale riciclabile nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.
- 3) È vietato detenere e portare, nelle aree pubbliche, bevande contenute in recipienti soggetti ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.
- 4) Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e dei *dehors* o strutture esterne al locale purchè munite di appositi contenitori per la raccolta differenziata di vetro e lattine, da affiancare a qualsiasi contenitore per la raccolta indifferenziata di rifiuti (es. cestini);

4) Il divieto riguarda le seguenti tipologie di attività commerciali:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
- circoli privati;
- distributori automatici;
- attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
- operatori del commercio su aree pubbliche, compreso gli operatori che si installano in occasione della Festa Patronale e per altre festività.

5) E' fatto divieto anche di consumare su suolo pubblico bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e alluminio (lattine) fatto salvo l'utilizzo delle stesse all'interno dei locali e nelle pertinenze esterne autorizzate degli esercizi di somministrazione di bevande garantiti con il servizio ai tavoli, onerando in questi casi i titolari e/o gestori a garantire il ritiro dei contenitori in vetro, nonché il divieto di abbandono, in qualsiasi orario, nelle aree pubbliche, di contenitori di vetro, di metallo o di altra natura da parte di chiunque.

Le trasgressioni alla presente ordinanza da parte dei consumatori, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25 ad € 500, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

Le trasgressioni alla presente ordinanza da parte degli esercenti attività di vendita, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 150 ad € 500, come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

Gli agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

- che, ai sensi dell'Articolo 3, comma 4° - della Legge 07.08.1990, n. 241 contenete "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Palermo, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque della piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;
- che responsabile del procedimento è il Capo Area Polizia municipale/Protezione civile, dott. Ignazio BACILE.

Si comunichi:

- a tutti i titolari dei Pubblici Esercizi del territorio del Comune di Bisacchino;
- agli Organi di Polizia ed alle strutture di soccorso, aventi competenza sul territorio interessato;
- alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e diffusione di appositi avvisi.

Bisacchino, 08/08/2019

IL SINDACO

f.to Prof. Tommaso F.sco DI GIORGIO